

## DETERMINA N. 193/2025

ATTO DI ACCERTAMENTO E DIFFIDA AL PAGAMENTO - IFA - S.R.L. - SEDE LEGALE: RAVENNA - C.F./P.IVA: 00446770398/00446770398 - CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 6, LETT. B), D.L. 201/2011, PER L'ANNO (2021).

il Segretario generale

**Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (e s.m.i.), ed in particolare, il comma 1, secondo cui è istituita l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ed il comma 6, lett. b), come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettere a-bis) e a-ter), introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, che prevede il contributo per il funzionamento dell'Autorità versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge;
- gli articoli 1, 2, 3 e 4 della delibera dell'Autorità n. 225/2020 del 22 dicembre 2020, integrata dalla delibera dell'Autorità n. 20/2021 dell'11 febbraio 2021, avente ad oggetto “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2021” (reperibili sul sito dell'autorità <https://www.autorita-trasporti.it/delibere>);
- il D.P.C.M. 21 gennaio 2021 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della delibera dell'Autorità n. 225/2020; la determina del Segretario generale n. 30/2021 del 4 marzo 2021 di definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2021;
- la delibera n. 109/2023 del 15 giugno 2023 di approvazione del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;
- l'art. 37-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il quale ha disposto che, con riferimento alla sola annualità 2021, non trovi applicazione l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei riguardi delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all'apposito Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
- la nutrita serie di sentenze del Consiglio di Stato che, a partire dalla pronuncia n. 5/2021 del 4 gennaio 2021, ha stabilito l'assoggettamento agli obblighi dichiarativi nonché contributivi nei riguardi dell'Autorità di tutti gli operatori del trasporto e della logistica, in un'ottica tendenzialmente omnicomprensiva, a partire dall'annualità 2019;

**Considerato che:**

- i ricavi derivanti dalla gestione di infrastrutture portuali e/o svolgimento di operazioni/servizi portuali non sono escludibili, sin dall'annualità 2019, alla luce di una copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato (in tal senso, militano le seguenti sentenze: nn. 5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021, 9/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 16/2021, 17/2021, 18/2021, 19/2021, 20/2021, 21/2021, 22/2021, 23/2021, 25/2021, 27/2021, 72/2021 e 73/2021 del 4 gennaio 2021; nn. 122/2021, 123/2021 e n. 132/2021 del 5 gennaio 2021; nn. 237/2021, 238/2021, 239/2021, 240/2021, 241/2021, 242/2021, 243/2021, 244/2021, 246/2021, 247/2021, 249/2021, 250/2021, 251/2021, 252/2021, 253/2021, 254/2021, 255/2021, 256/2021, 258/2021, 259/2021, 260/2021, 261/2021, 276/2021 del 7 gennaio 2021; nn. 678/2021, 679/2021 e 680/2021 del 22 gennaio 2021; n. 926/2021 del 1° febbraio 2021; nn. 1139/2021 e 1140/2021 dell'8 febbraio 2021, n. 9571/2023 del 7 novembre 2023, n. 6253/2024 del 12 luglio 2024 nonché n. 6324/2024 del 15 luglio 2024) e del TAR Piemonte (sentenze nn. 1135/2019 e 1137/2019 dell'11 novembre 2019, n. 55/2020 del 22 gennaio 2020, n. 97/2020 del 4 febbraio 2020, n. 112/2020 del 6 febbraio 2020, n. 113/2020 del 6 febbraio 2020, n. 138/2020 del 24 febbraio 2020, n. 360/2020 del 10 giugno 2020, n. 265/2021 dell'11 marzo 2021, n. 314/2021 del 13 marzo 2021, nn. 813/2021 - 814/2021 - 815/2021 - 816/2021 - 817/2021 - 818/2021 - 819/2021 - 820/2021 - 821/2021 - 823/2021 - 824/2021 - 825/2021 - 826/2021 del 18 agosto 2021, n. 1214/2025 dell'11 luglio 2025);
- parimenti i ricavi derivanti da servizi logistici non sono escludibili, fin dall'annualità 2019, in base ad una ridda di sentenze del Consiglio di Stato (sentenze nn. 72/2021 e 73/2021 del 4 gennaio 2021, n. 132/2021 del 5 gennaio 2021, nn. 2646/2023, 2658/2023 e 2663/2023 del 14 marzo 2023, n. 2925/2023 del 22 marzo 2023, nn. 3026/2023, 3032/2023, 3043/2023, 3044/2023 e 3045/2023 del 24 marzo 2023; n. 4529/2023 del 4 maggio 2023; nn. 10690/2023 e 10691/2023 del 12 dicembre 2023; n. 5373/2024 del 14 giugno 2024; n. 5891/2024 del 3 luglio 2024) e del TAR Piemonte (nn. 246 e 248 del 5 marzo 2021, 293 del 18 marzo 2021, 338 del 25 marzo 2021, 216, 217 e 218 del 16 marzo 2022, 220 del 17 marzo 2022, 222 del 18 marzo 2022, n. 230 del 21 marzo 2002, n. 917 del 28 ottobre 2022, n. 497/2023 del 29 maggio 2023, n. 939/2023 del 23 novembre 2023, n. 961/2023 del 28 novembre 2023, n. 46/2024 del 19 gennaio 2024, n. 411/2024 del 26 aprile 2024, n. 428/2024 del 2 maggio 2024, nn. 516/2024 e 517/2024 del 15 maggio 2024, n. 518/2024 del 16 maggio 2024, n. 517/2025 del 17 marzo 2025, n. 548/2025 del 26 marzo 2025, n. 1546/2025 del 3 novembre 2025 e ordinanza n. 582/2022 del 6 maggio 2022);
- analogamente i proventi generati da servizi di terminalizzazione e cargo handling sono stati ricompresi nel perimetro contributivo in forza di sentenze del Consiglio di Stato (n. 3065/2023 del 24 marzo 2023 e n. 6126/2024 del 9 luglio 2024) e del TAR Piemonte (n. 376/2022 del 15 aprile 2022, n. 685/2022 del 26 luglio 2022, n. 969/2022 del 12 novembre 2022 nonché n. 390/2024 del 20 aprile 2024).

**Rilevato che:**

- la Società IFA - S.R.L., nonostante la comunicazione di messa in mora notificata a mezzo PEC prot. Nr. 19565/2023 del 6/5/2023, con cui veniva invitata a regolarizzare la propria posizione, non ha adempiuto agli obblighi dichiarativi né versato il contributo dovuto;

**Considerato che:**

- a seguito dei controlli formali effettuati dall'Autorità, la Società IFA - S.R.L. risulta tenuta al versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2021;
- alla luce delle verifiche istruttorie e in assenza di dichiarazione e di leale collaborazione da parte dell'operatore, l'Ufficio è pervenuto all'individuazione di un fatturato complessivo superiore a € 3.000.000,00
- sulle somme dovute, gli interessi legali sono calcolati a decorrere dalla scadenza dei termini previsti per il versamento del contributo.

Considerato l'ultimo bilancio approvato dalla Società alla data di pubblicazione della delibera dell'Autorità n. 225/2020, ossia il bilancio relativo all'esercizio 2019.

## ACCERTA

a fronte dell'omesso adempimento dell'obbligo dichiarativo ex art. 4 Delibera 225/2020 e sulla base del bilancio approvato dalla Società per l'anno di riferimento in € 9.276.991,00 il fatturato complessivo, ai sensi dell'art. 2 della citata Delibera 225/2020 (integrata dalla delibera dell'Autorità n. 20/2021 dell'11 febbraio 2021), per la determinazione del contributo, come di seguito dettagliato:

Voce A1 conto Economico Bilancio Esercizio anno 2019	€ 8.045.222,00
Voce A5 conto Economico Bilancio Esercizio anno 2019	€ 1.231.769,00
Totale Fatturato complessivo	€ 9.276.991,00

Conseguentemente **determina** in € 6.154,54, inclusi gli interessi legali, il contributo dovuto per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti, relativo all'anno 2021, secondo quanto disposto dalla delibera dell'Autorità n. 225/2020 del 22 dicembre 2020, integrata dalla delibera dell'Autorità n. 20/2021 dell'11 febbraio 2021, come da prospetto che segue:

		Acconto Anno 2021 (in Euro)	Saldo Anno 2021 (in Euro)	Totale Anno 2021 (in Euro)
Totale Fatturato complessivo	€ 9.276.991,00			
Aliquota contributo funzionamento Autorità anno 2021	0,6 %			
Contributo dovuto anno 2021		€ 1.855,40	€ 3.710,80	€ 5.566,19
Contributo versato anno 2021		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importo accertato anno 2021		€ 1.855,40	€ 3.710,80	€ 5.566,19
Interessi legali (calcolati al 28/11/2025) <sup>1</sup>		€ 196,12	€ 392,23	€ 588,35
Totale accertato anno 2021		€ 2.051,51	€ 4.103,03	€ 6.154,54

## DIFFIDA

la già menzionata Società, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a versare entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento il contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti, per l'anno 2021, pari a € 6.154,54, comprensivo degli interessi legali.

La presente determina vale a tutti gli effetti come atto interruttivo della prescrizione.

<sup>1</sup> A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi legali da calcolarsi dal giorno successivo alla scadenza dei termini concessi fino alla data di versamento inclusa.

## **AVVERTENZE**

### **Modalità di versamento**

Il versamento del contributo deve essere effettuato tramite utilizzo del servizio PagoPA disponibile nella sezione "Servizi on-line" al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>. Dovranno essere indicati i seguenti dati del soggetto obbligato al versamento: (i) la ragione sociale/denominazione sociale; (ii) il codice fiscale/partita iva; (iii) l'anno di riferimento del contributo ("2021"); (iv) la rata (rata unica); (v) la causale (Accertamento contributo ART anno 2021).

### **Omissus e/o parziale versamento**

In caso di mancato o parziale pagamento del contributo nel termine di sessanta giorni dalla notifica del presente atto, l'Autorità procede alla riscossione coattiva del credito mediante ruolo a mezzo dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

### **Ricorso**

Conformemente alle disposizioni e alla giurisprudenza in tema di riparto di giurisdizione rimane ferma ogni competenza del giudice amministrativo, segnatamente del TAR Piemonte, rispetto ad ogni censura rivolta agli atti amministrativi generali in materia di contributo (delibere e determini di cadenza annuale).

Il presente provvedimento può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica, tenendo conto che il periodo compreso fra il 1° agosto ed il 31 agosto inclusi di ciascun anno non concorre al calcolo di tale termine.

Il ricorso deve essere presentato all'Autorità giurisdizionale competente che, in base agli ultimi orientamenti giurisprudenziali noti, è da identificare nella Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino. Preliminarmente il ricorso deve essere notificato alla Scrivente Autorità tramite invio telematico all'indirizzo di posta certificata (PEC) dell'ente [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it).

Il ricorso deve essere redatto in conformità a quanto disposto dall'art. 18 del D.lgs. n. 546/1992 e depositato secondo le modalità di cui all'art. 22 del medesimo D.lgs. esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.G.I.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria ([www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it)). Unitamente al ricorso e ai relativi allegati, deve essere depositata anche la copia della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

La soccombenza nel giudizio può comportare la condanna al pagamento delle spese.

### **Sospensione dell'efficacia dell'atto**

La presentazione del ricorso contro il presente atto non sospende la riscossione degli importi con esso richiesti in pagamento. Tuttavia, il soggetto che propone ricorso può chiedere di sospendere il pagamento delle somme dovute alla Corte di Giustizia Tributaria, presentando istanza motivata di sospensione dell'atto unitamente al ricorso o con atto separato (art. 47 Dlgs 546/1992)

### **Riesame**

È comunque riconosciuta al soggetto passivo la facoltà di chiedere all'Autorità di regolazione dei trasporti un riesame dell'atto in autotutela, invitando l'ente a riconsiderare gli elementi e i dati posti a base dell'accertamento. La presentazione dell'istanza di autotutela, che deve essere effettuata all'indirizzo PEC dell'Autorità, non sospende comunque i termini di impugnazione dell'atto.

È individuata quale Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 la Dott.ssa Alessandra Ievolella (indirizzo di posta elettronica certificata: [autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it](mailto:autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it); tel. 011-19212513).

Il presente atto si compone di 4 pagine.

Torino, 03/12/2025

il Segretario generale  
GUIDO IMPROTA